

ASSOFRUTTI

Organizzazione Produttori
Frutta in Guscio

n. 380 del
02/05/2014



COMUNE DI CAPRAROLA

Provincia di Viterbo

Ordinanza n. 44 del 01.05.2014 Proroga ordinanza sindacale N. 108 del 09.11.2013
: Gestione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli

IL SINDACO

VISTA

- l'ordinanza sindacale N. 108 del 09.11.2013

CONSIDERATO CHE

- nel periodo compreso tra il 03.11.2013 ed il 30.04.2014 le condizioni di maltempo e gli eventi piovosi verificatisi non hanno permesso di completare le operazioni colturali consentite con l'ordinanza di cui sopra;

TENUTO CONTO CHE

- Per consentire tali operazioni colturali è necessario prorogare la validità dell'Ordinanza Sindacale n. 108 del 09.11.2013

ORDINA

I sottoprodotti di paglia sfalci e potature e di materiale agricolo e forestale in genere non pericolosi, se non utilizzati in agricoltura debbono essere smaltiti mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006.

Ritenuto, peraltro, che, nella valutazione degli interessi contrapposti si deve considerare come prioritaria la tutela immediata dell'incolumità pubblica e della salute umana, la bruciatura sul luogo di produzione dei soli residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricola è consentita **solo per esigenze di carattere fitosanitario e per quelle connesse alla tutela della salute umana ove questa risulti essere la tecnica normativamente prescritta, ovvero comunque più efficace, al fine di eliminare fonti di diffusione di organismi nocivi per le piante e/o per l'uomo**, nonché nei casi in cui il loro accumulo possa provocare un rischio per l'innescamento di incendi e/o per il normale deflusso delle acque meteoriche.

La bruciatura dei predetti sottoprodotti va effettuata, in ogni caso, nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni:

- deve essere effettuata sul luogo di produzione;
- durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
- la combustione deve avvenire ad almeno 50 metri da edifici di terzi
- l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di forte vento, preferibilmente umide e comunque entro la data **del 18 Maggio 2014**

- nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell'abbruciamento;

Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza.

La Polizia Locale nonché gli altri Organi di Vigilanza sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.



IL SINDACO

Eugenio Stelliferi